

ORDINANZA Sindacale NR.118 DEL 03/11/2014

Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, c. 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

IL SINDACO

Visti:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. recante la *“Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”*;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 recante la *“Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”*;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007 recante la *“Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principali la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”*;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 recante la *“Determinazione dei criteri e parametri numerico-quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”*;
- l'art. 5 del Decreto Legge 15 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 recante *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”* che detta norme per la prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia;
- l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* che testualmente recita: ***“Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”***;
- la Circolare n. 557/PAS.7801.1200 del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dello Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, degli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati New Slots e Video Lottery Terminal nonché delle sale Bingo, tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 recante le *“Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico”* e la Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2014, n. X/1274 recante la *“Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito”*;
- la Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3971 del 15 luglio 2013 con la quale i magistrati hanno osservato che: ***“la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi***

ORDINANZA Sindacale NR.118 DEL 03/11/2014

commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (come previsto dall'art. 7, lett. d) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante la "Attuazione della direttiva 2006/123CE relativa ai servizi nel mercato interno");

- la Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 attraverso la quale i magistrati hanno osservato che *"la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli in materia di sicurezza, libertà umana, utilità sociale, salute"*;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 18 luglio 2014 con la quale i giudici hanno ritenuto plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che *"è stato riconosciuto che – in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 – il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale"*;

Rilevato da dati ufficiali sul gioco d'azzardo lecito, come il disturbo progressivo, caratterizzato dalla continua, periodica perdita di controllo in situazioni da gioco, dal pensiero fisso di giocare e di reperire il denaro per continuare a farlo, dal pensiero irrazionale nonché dalla reiterazione del comportamento, a dispetto delle conseguenze negative che quello produce, al punto da configurarsi come una vera e propria dipendenza, sia un fenomeno significativo ed in via di espansione;

Dato atto che i dati forniti dall'Azienda Sanitaria Locale di Milano in ordine agli utenti seguiti dal Servizio per le tossicodipendenze, che hanno registrato il significativo incremento del 487,5% nel quadriennio 2010-2013, non rappresentano l'esatto impatto del fenomeno, in quanto tengono conto unicamente dei soggetti che, riconosciuta l'esistenza di problematiche legate alla propria patologia, hanno preso la decisione di rivolgersi alle competenti strutture sanitarie, per affrontare un percorso di cura;

Considerato che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune instaurare un sistema di prevenzione sociale e contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo, anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature da gioco, soprattutto per tutelare l'intera popolazione ed in particolare i soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), i loro familiari e le fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi da GAP (soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni), così come previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 recante le "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico";

Ricordato che anche la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 300 del 9 novembre 2011, ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza", che attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e dagli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale;

Richiamato l'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" dove si indica che il Comune è l'ente locale che rappresenta

ORDINANZA Sindacale NR.118 DEL 03/11/2014

la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e dato atto che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

Atteso che nel territorio di Cusano Milanino la dipendenza da gioco è specificatamente riferita all'utilizzo delle apparecchiature per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. recante la "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e che, pertanto, tali apparecchi da gioco sono da considerarsi, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale;

Letto l'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana ed accertato che il Comune è l'ente esponenziale della propria comunità;

Ritenuto quindi opportuno intervenire sugli orari di funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. recante la "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 della suddetta normativa, al fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi, con particolare attenzione alla fasce più fragili della cittadinanza, ferme restando le disposizioni in ordine agli orari di esercizio di tali attività, come indicati nell'Ordinanza Sindacale n. 7 del 30 gennaio 2004 e nell'Ordinanza Sindacale n. 45 del 7 luglio 2005;

Preso atto degli indirizzi formulati nella Deliberazione del Consiglio Comunale 30 settembre 2014, n. 43 recente "Indirizzi propedeutici all'emanazione di specifica ordinanza attuativa per la limitazione della fascia oraria di utilizzo degli apparecchi da gioco d'azzardo lecito", di seguito testualmente riportati: *"l'orario massimo di attivazione viene consentito dalle ore 10.00 alle ore 22.00, con l'obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., di comunicare al Comune - Sportello Unico Attività Produttive l'orario praticato, prevedendo, in caso di inosservanza delle disposizioni dell'ordinanza sindacale attuativa della presente deliberazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissata entro i limiti di cui all'art. 7-bis, c. 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

Ritenuto, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale con l'atto di cui al punto precedente, dell'art. 7-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e dell'art. 3 del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 21 luglio 2003, n. 47) nonché della graduazione delle sanzioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 19 gennaio 2004, n. 2), di individuare quale sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione alle disposizioni e/o prescrizioni del presente provvedimento il pagamento di una somma compresa tra Euro 75,00 ed Euro 450,00 secondo le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

DISPONE

di stabilire la disciplina in materia di funzionamento (attivazione) degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. recante la "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" collocati in esercizi:

- autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali ed attività affini);

ORDINANZA Sindacale NR.118 DEL 03/11/2014

- autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco ed attività affini);

come di seguito indicato:

- 1. l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., collocate negli esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 10.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni di apertura di detti esercizi;**
- 2. a tutti i titolari di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. è fatto obbligo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, di comunicare al Comune – Sportello Unico Attività Produttive, l'orario di esercizio praticato;**
- 3. le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00 ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.**

Si dà atto che la presente ordinanza sarà pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio, sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà resa nota al pubblico attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cusano Milanino per giorni 30 e la trasmissione, a cura dello Sportello Unico Attività Produttive, a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S. per attività riconducibili all'art. 110, comma 6, dello stesso.

La presente ordinanza verrà altresì trasmessa alla Stazione Carabinieri di Cusano Milanino, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cinisello Balsamo ed al Comando di Polizia Locale di Cusano Milanino, per quanto di loro competenza.

La presente ordinanza è impugnabile mediante ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo della Lombardia, entro i termini previsti dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante la *“Attuazione dell'art. 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”*; dando atto che i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Dott. Lorenzo Gaiani